



*Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.*

*Viale L.Jacobini, Z.I. – 70132 BARI*

*Capitale Sociale € 4.199.634,00 i.v.*

*CCIAA Bari REA n°456102*

*Registro Imprese di Bari e P.IVA n°06010490727*

*VAT: IT 06010490727*

*Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Bari*



Ripartizione Contratti, Gare e Acquisti

# REGOLAMENTO

PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE  
ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2017

## Sommario

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	4
<i>Art. 1 – Ambito di applicazione</i>	4
<i>Art. 2 – Attività negoziale</i>	4
<i>Art. 3 – Definizioni</i>	4
TITOLO II – Principi	6
<i>Art. 4 – Principi generali</i>	6
<i>Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità</i>	6
<i>Art. 6 – Divieto di artificioso frazionamento</i>	7
TITOLO III – SOGLIE	7
<i>Art. 7 – Soglie per le procedure negoziate informali</i>	7
<i>Art. 8 – Soglie per le procedure negoziate semplificate</i>	7
<i>Art. 9 – Soglie per le procedure sub-europee</i>	7
<i>Art. 10 – Soglie per le procedure ordinarie di lavori</i>	8
<i>Art. 11 – Calcolo delle Soglie</i>	8
TITOLO IV – POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL CONTRATTO	8
<i>Art. 12 – Poteri di spesa</i>	9
<i>Art. 13 – Responsabile del contratto – Individuazione, funzioni e responsabilità</i>	9
TITOLO V – PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000	10
<i>Art. 14 – Procedure negoziali informali</i>	10
<i>Art. 15 – Consultazioni di mercato</i>	11
<i>Art. 16 – Requisiti, loro verifica e affidamento</i>	11
<i>Art. 17 – Garanzie e assicurazioni</i>	11
<i>Art. 18 – Determina a contrarre e Atto di affidamento</i>	12
<i>Art. 19 – Spese di cassa (spese economali)</i>	12
TITOLO VI – PROCEDURE PER SERVIZI, FORNITURE, LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000	Errore. Il segnalibro non è definito.
Sezione I – Procedure negoziate semplificate, procedure sub-europee, procedure ordinarie lavori	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>Art. 20 – Procedure negoziate semplificate</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>Art. 21 – Procedure sub-europee</i>	13
<i>Art. 22 – Procedure ordinarie lavori</i>	14
<i>Art. 23 – Albo Fornitori</i>	14
<i>Art. 24 – Indagini di mercato</i>	14
<i>Art. 25 – Inviti a presentare offerta</i>	15
Sezione II – Pubblicità	16
<i>Art. 26 – Forme di pubblicità</i>	16
Sezione III – Partecipazione	16
<i>Art. 27 – Requisiti, avvalimento e subappalto</i>	16
Sezione IV – Selezione delle offerte	17
<i>Art. 28 – Criteri di aggiudicazione</i>	17
<i>Art. 29 – Anomalia dell'offerta</i>	18
<i>Art. 30 – Soccorso istruttorio</i>	19
<i>Art. 31 – Garanzia a corredo dell'offerta</i>	20

<i>Art. 32 – Commissione di gara – Verifica della migliore offerta</i>	20
Sezione V – Aggiudicazione	21
<i>Art. 33 – Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario</i>	21
<i>Art. 34 – Aggiudicazione</i>	22
<i>Art. 35 – Stipula del contratto</i>	22
TITOLO VII – NORME CONTRATTUALI	22
<i>Art. 36 – Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)</i>	23
<i>Art. 37 – Assicurazioni</i>	24
<i>Art. 38 – Penali per inadempienze</i>	24
<i>Art. 39 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia</i>	25
TITOLO VIII – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA	25
<i>Art. 40 – Consegna</i>	25
<i>Art. 41 – Collaudo e verifica di conformità</i>	26
TITOLO IX – PAGAMENTI	26
<i>Art. 42 – Pagamenti</i>	27
<i>Art. 43 – Interessi</i>	27
TITOLO X – CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI	28
<i>Art. 44 – Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario</i>	28
<i>Art. 45 – Foro competente</i>	30
<i>Art. 46 – Norme finali ed entrata in vigore</i>	30

## TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

### Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sotto la soglia europea dell'AMTAB S.p.A., ai sensi dell'art. 36 (*Contratti Sotto Soglia*), del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
2. Sono esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i contratti pubblici di cui alla Parte I, Titolo II (*Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione*), del Codice dei Contratti Pubblici, fermo restando i principi di cui all'art. 4 (*Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi*), del suddetto Codice.

### Art. 2 – Attività negoziale

1. L'attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite negoziazione diretta, confronto concorrenziale, procedura di gara. In generale dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo, in alcuni limitati casi la spesa può essere erogata in contanti.

### Art. 3 – Definizioni

1. Per quanto di seguito non diversamente definito s'intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 (*Definizioni*), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
  - *Codice dei Contratti Pubblici*: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
  - *Organi di amministrazione*: soggetti previsti nello Statuto dell'Azienda, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell'ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.
  - *Lavori*: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere relative e/o strumenti alle attività svolte dall'Azienda.
  - *Forniture*: beni strumentali o di consumo acquisiti dall'Azienda per i propri bisogni.

- *Servizi*: prestazioni di terzi acquisite dall'Azienda per i propri bisogni.
- *Albo Fornitori*: Albo dei Fornitori e prestatori di servizi dell'Azienda in cui iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.
- *Procedura negoziata*: procedura con la quale l'Azienda, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, consulta gli operatori economici e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto stipulato nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità.
- *Procedura sub-europea*: procedura disciplinata all'art. 21 del presente Regolamento per la quale è necessario garantire un confronto concorrenziale più ampio rispetto alle procedure negoziate.
- *Procedure ordinarie lavori*: le procedure per le quali, in considerazione dell'elevato importo, è opportuno seguire interamente le formalità previste e disciplinate nel Codice dei Contratti Pubblici.
- *Spesa in contanti*: spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, finalizzato a spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché per le spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione.
- *DURC*: certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti IMPS, INAIL nonché Cassa Edile per Lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
- *CIG*: il Codice Identificativo Gara è un codice assegnato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), istituito presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che vale ad identificare univocamente la procedura alla quale le Imprese partecipano.
- *CUP*: il Codice Unico di Progetto è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, caratterizzandolo in maniera biunivoca, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse. E' una sorta di "codice fiscale" del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità.
- *DUVRI*: "documento unico di valutazione dei rischi", è un documento allegato al contratto d'appalto o d'opera, che indica le azioni e le misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle "interferenze", tra le attività proprie dell'Azienda e quelle degli operatori.

## TITOLO II – Principi

### Art. 4 – Principi generali

1. I principi che regolano le azioni e le attività dell'AMTAB S.p.A., relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto della libera concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale, nonché ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale e alla disciplina relativa ai conflitti d'interesse.
2. La pubblicità degli avvisi di gara e l'informazione sull'esito della procedura devono essere garantite.
3. I concorrenti devono essere informati dell'esistenza di un codice etico dell'AMTAB S.p.A. e ne devono accettare le regole.
4. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.
5. Non possono essere richieste garanzie o imposte penali di importo palesemente eccessive rispetto al valore del contratto e all'interesse dell'AMTAB S.p.A. all'adempimento.

### Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità

Rispetto all'azione interna le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità e cioè all'impiego ottimale delle risorse a disposizione, devono conformarsi al principio di efficacia e cioè all'obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un'azione idonea; devono riferirsi al principio di efficienza e cioè all'obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore di vantaggi.

## **Art. 6 – Divieto di artificioso frazionamento**

1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice dei Contratti Pubblici.
2. In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l'intero anno di riferimento.
3. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all'anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice dei Contratti Pubblici.

## **TITOLO III – SOGLIE**

### **Art. 7 – Soglie per le procedure negoziate informali**

Le procedure in economia di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo inferiore a 40.000 Euro;
- b) Servizi di importo inferiore a 40.000 Euro;
- c) Forniture di importo inferiore a 40.000 Euro.

### **Art. 8 – Soglie per le procedure negoziate semplificate**

Le procedure di cui al successivo art. 20 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro;
- b) Servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro;
- c) Forniture di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro.

### **Art. 9 – Soglie per le procedure sub-europee**

Le procedure di cui al successivo art. 21 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1.000.000 Euro;

b) Servizi di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 418.000 Euro, per gli appalti nei Settori Speciali;

c) Servizi di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 209.000 Euro, per gli appalti nei Settori Ordinari;

d) Forniture di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 418.000 Euro per gli appalti nei Settori Speciali.

e) Forniture di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 209.000 Euro per gli appalti nei Settori Ordinari.

### **Art. 10 – Soglie per le procedure ordinarie di lavori**

Le procedure di cui al successivo art. 22 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 Euro e sino alla soglia comunitaria.

### **Art. 11 – Calcolo delle Soglie**

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
4. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 35 (*Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*) del Codice dei Contratti Pubblici.

## **TITOLO IV – POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL CONTRATTO**



## Art. 12 – Poteri di spesa

1. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono stati individuati dallo Statuto dell'AMATAB S.p.A. (Allegato C all'atto n. 137477/47054 del Repertorio), dai Regolamenti, dal piano delle deleghe adottati dall'AMTAB S.p.A. (seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2015) e/o da eventuali procure generali e/o speciali (Procura Speciale Repertorio n. 137286 Raccolta n. 46932 del 15/04/2015).

A tale proposito si rileva che:

- il Consiglio di Amministrazione autorizza le procedure e la stipula dei contratti per importi pari o superiori a 40.000 Euro;
- il Direttore Generale autorizza le procedure e la stipula dei contratti per importi inferiori a 40.000 Euro;
- il Presidente ed il Direttore Generale congiuntamente possono autorizzare le procedure e la stipula dei contratti per importi fino a 100.000 Euro.

2. L'autorizzazione alla spesa deve contenere: l'oggetto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e le relative fonti di finanziamento, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.

## Art. 13 – Responsabile del contratto – Individuazione, funzioni e responsabilità

1. Le funzioni di Responsabile dell'Esecuzione del Contratto sono di norma attribuite ai Responsabili di Fase, ciascuno per la parte di competenza. In tale ambito, il Responsabile Tecnico è colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto; il Responsabile dell'Affidamento è colui che provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto; il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore di lavori.

2. Nell'ambito della gestione dei contratti i Responsabili di fase hanno l'obbligo di adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano in particolare agli stessi Responsabili l'adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla

regolare esecuzione, all'applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.

3. Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto può avvalersi di professionalità con competenza specifica per garantire la corretta applicazione delle misure di sicurezza contrattualmente previste.

## TITOLO V – PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

(art. 36, comma 2, lett. a, *Contratti Sotto Soglia*, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

### Art. 14 – Procedure negoziali informali

1. L'affidamento dei contratti relativi a forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie indicate all'art. 7 del presente Regolamento, avviene secondo una delle seguenti modalità:

a) per qualsiasi importo fino a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 2 (due) o più operatori economici, ove ne ricorrano le esigenze;

oppure

b) per importi pari o superiori a 5.000 Euro e inferiori a 10.000 Euro, mediante confronto comparativo di preventivi di spesa ottenuti attraverso la consultazione di almeno 2 (due) operatori iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 23 del presente Regolamento, o individuati mediante consultazioni di mercato di cui all'art. 15 del presente Regolamento;

c) per importi pari o superiori a 10.000 Euro e inferiori a 20.000 Euro, mediante confronto comparativo di preventivi di spesa ottenuti attraverso la consultazione di almeno 5 (cinque) operatori iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 23 del presente Regolamento, o individuati mediante consultazioni di mercato di cui all'art. 15 del presente Regolamento;

d) per importi pari o superiori a 20.000 Euro e inferiori a 40.000 euro mediante procedura negoziata attraverso la consultazione di almeno 7 (sette) operatori iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 23 del presente Regolamento, o individuati mediante consultazioni di mercato di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

2. L'AMTAB S.p.A. dovrà garantire, ove possibile, la rotazione degli operatori economici; è fatta salva la possibilità di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero minimo sopra indicato.

### **Art. 15 – Consultazioni di mercato**

1. L'AMTAB S.p.A. acquisisce informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura.
2. Le consultazioni di mercato avvengono attraverso l'individuazione di possibili fornitori esistenti tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici, elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet, pagine gialle, etc.; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica. In ogni caso l'attività svolta deve essere formalizzata anche con una semplice breve annotazione a cura dell'operatore che l'ha eseguita.

### **Art. 16 – Requisiti, loro verifica e affidamento**

1. L'affidamento avviene previa verifica, in capo al miglior offerente, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 (*Motivi di Esclusione*), del Codice dei Contratti Pubblici e i requisiti economici, finanziari e tecnico professionali eventualmente richiesti.
2. Nei casi di urgenza e previa acquisizione di autocertificazione dell'operatore economico attestante il possesso dei requisiti richiesti e la verifica del DURC, l'affidamento può essere direttamente disposto, fermo restando la nullità dell'affidamento stesso in caso di esito negativo delle verifiche sull'autocertificazione.
3. L'AMTAB S.p.A. può escludere la possibilità di ricorso al subappalto, limitatamente agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro.

### **Art. 17 – Garanzie e assicurazioni**

1. Di norma, per gli acquisti di importo fino a 40.000 euro, si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria.
2. A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni richieste, l'AMTAB S.p.A. può, comunque, richiedere all'affidatario di presentare garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

3. L'AMTAB S.p.A. può, inoltre, richiedere che l'affidatario produca una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'Azienda.

### **Art. 18 – Determina a contrarre e Atto di affidamento**

1. L'affidamento è disposto, mediante determina o atto equivalente, dal soggetto che, secondo il sistema di deleghe aziendali, ne ha il potere e la responsabilità.
2. La determina o atto equivalente deve contenere, tra l'altro: l'oggetto e le motivazioni dell'affidamento, l'indicazione della procedura seguita, il numero dei soggetti interpellati e i criteri che porteranno alla individuazione dell'affidatario. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura.
3. L'affidamento è comunicato all'operatore, mediante lettera d'ordine, dal soggetto che, secondo il sistema di deleghe aziendali, ne ha il potere e la responsabilità.
4. La lettera d'ordine deve contenere, tra l'altro: l'oggetto e le modalità ed i termini dell'affidamento, nonché le modalità ed i termini di pagamento. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura.
5. La Stazione Appaltante può procedere ad affidamento ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (art. 32, comma 2, *Fasi delle Procedure di Affidamento*, del Codice dei Contratti Pubblici).

### **Art. 19 – Spese di cassa (spese economali)**

L'AMTAB S.p.A. ha individuato una propria procedura per la gestione e rendicontazione delle spese di cassa, ovvero quelle spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento, nonché spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione

di spesa, prescritta nel Regolamento del Servizio di Cassa Interno per le Spese Economiche, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2012.

## TITOLO VI – PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO

(art. 36, comma 2, lett. b, *Contratti Sotto Soglia*, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

### Sezione I – Procedure negoziate semplificate, procedure sub-europee, procedure ordinarie lavori

#### Art. 20 – Procedure negoziate semplificate

1. Per le procedure negoziate informali relative a forniture, servizi e lavori di importo non superiore alle soglie indicate all'art. 8 del presente Regolamento, l'affidamento avviene, di norma, mediante procedura negoziata con previa indizione di gara, ai sensi di quanto prescritto degli artt. 61 (*Procedura Ristretta*) e 124 (*Procedura Negoziata Con Previa Indizione di Gara*) del Codice dei contratti Pubblici. E' fatta salva la partecipazione dell'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto.
2. L'affidamento diretto è possibile nei casi previsti all'art. 125 (*Uso della Procedura Negoziata Senza Previa Indizione di Gara*) del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero in altri casi, adeguatamente motivati.

#### Art. 21 – Procedure sub-europee

1. Per le procedure sub-europee relative a forniture, servizi e lavori di importo non superiore alle soglie di cui all'art. 9 del presente Regolamento, l'affidamento avviene di norma, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 (*Procedura Aperta*) e 123 (*Scelta delle Procedure*) del Codice dei Contratti Pubblici. E' fatta salva la partecipazione dell'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto.

## Art. 22 – Procedure ordinarie lavori

Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 Euro e inferiore alla soglia europea, l'AMTAB S.p.A. ricorre comunque alle procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

## Art. 23 – Albo Fornitori

1. L'AMTAB S.p.A. può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti e la cui disciplina è contenuta nel Regolamento Albo Fornitori che è parte integrante del presente Regolamento.
2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà dell'AMTAB S.p.A. di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

## Art. 24 – Indagini di mercato

1. L'AMTAB S.p.A. acquisisce informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura.
2. Le indagini di mercato avvengono attraverso:
  - a) Pubblicazione sul proprio sito web dell'avviso contenente le informazioni utili all'esplorazione del mercato per un periodo minimo di 15 giorni, riducibile fino a 5 giorni per ragioni d'urgenza;
  - b) Consultazione di possibili fornitori individuati tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet, pagine gialle etc...formalizzandone i risultati; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica.
3. Per le procedure di cui all'art. 20 del presente Regolamento l'indagine di mercato avviene secondo quanto previsto dal comma precedente lett. a).

## Art. 25 – Inviti a presentare offerta

1. L'AMTAB S.p.A. invita gli operatori economici individuati secondo le modalità di cui ai precedenti articoli a presentare offerta a mezzo PEC ovvero tramite raccomandata/fax.
2. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle Imprese di formulare un'offerta informata e, dunque, seria, tra cui almeno:
  - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - b) i requisiti generale, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
  - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; nel caso si utilizzi il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, è necessario motivare tale scelta;
  - f) la misura delle penali;
  - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
  - i) il nominativo del Responsabile dell'Esecutore del contratto;
  - j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
  - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
3. L'invito contiene, altresì, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice dei Contratti Pubblici, l'indicazione dei costi stimati della manodopera.

## Sezione II – Pubblicità

### Art. 26 – Forme di pubblicità

1. Tutti gli atti relativi alla procedura devono essere pubblicati e aggiornati sul sito web aziendale dell'AMTAB S.p.A. nella sezione "Società Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37 (*Obblighi di Pubblicazione Concernenti i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture*), del D.Lgs. 33/2013.
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. L'elenco dei soggetti invitati non può essere reso noto prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.
4. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso di cui all'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, sono, altresì, pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E', inoltre, pubblicata la composizione dell'eventuale commissione giudicatrice.

## Sezione III – Partecipazione

### Art. 27 – Requisiti, avalimento e subappalto

1. Il concorrente può partecipare alla procedura solo qualora in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, nonché di carattere tecnico/economico richiesto nell'invito a presentare l'offerta o nel bando.
2. Il requisito di idoneità professionale può essere dimostrato attraverso attestazione dell'iscrizione al registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.
3. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di scelta dell'affidatario del servizio o della fornitura i soggetti che non soddisfano i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 (*Motivi di*



*Esclusione*) del Codice dei Contratti Pubblici. Inoltre, non è ammessa la partecipazione di soggetti che non posseggono i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti nell'invito a presentare offerta, adeguati alla tipologia di attività ed all'importo presunto della procedura.

4. Per forniture e servizi i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale vengono individuati in conformità a quanto indicato all'allegato XVII (*Mezzi di Prova dei Criteri di Selezione*) del Codice dei Contratti Pubblici.
5. Per i lavori i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale possono essere dimostrati anche attraverso l'attestazione SOA di cui all'art. 84 (*Sistema Unico di Qualificazione degli Esecutori di Lavori Pubblici*) del Codice dei Contratti Pubblici.
6. L'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi della capacità di altri soggetti in conformità a quanto previsto all'art. 89 (*Avvalimento*) del Codice dei Contratti Pubblici.
7. Per gli affidamenti di cui al presente Titolo, il subappalto è disciplinato in conformità a quanto previsto dall'art. 105 (*Subappalto*) del Codice dei Contratti Pubblici.
8. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere resa attraverso la compilazione di modelli predisposti dall'AMTAB S.p.A. ovvero facendo ricorso al DGUE.

## Sezione IV – Selezione delle offerte

### Art. 28 – Criteri di aggiudicazione

1. L'AMTAB S.p.A. nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento procede all'affidamento dei contratti di cui al presente Titolo, preferenzialmente, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fatto salvo il ricorso al criterio del minor prezzo nei casi di cui al successivo comma 3.
2. Nel caso di affidamento attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il peso attribuito all'offerta economica non può superare il 30 per cento.
3. Sono aggiudicati, esclusivamente, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi nei quali il costo della manodopera è pari, almeno, al 50% dell'importo totale del contratto;
  - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 Euro.
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
- a) per servizi, forniture e lavori di importo pari o inferiore a 40.000 Euro;
  - b) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di Euro, a condizione che la rispondenza ai requisiti di qualità sia garantita dalla presenza di un progetto esecutivo e che l'AMTAB S.p.A. applichi l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8 (*Offerte Anormalmente Basse*), del Codice dei Contratti Pubblici;
  - c) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
  - d) per i servizi e le forniture di cui al presente Regolamento, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
5. L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
6. Il criterio di aggiudicazione adottato deve essere esplicitamente indicato nell'invito a presentare offerta o nel bando. Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara elencano gli elementi di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-elementi e sub-pesi o sub-punteggi. Gli elementi/sub elementi di valutazione devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

### **Art. 29 – Anomalia dell'offerta**

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta dell'AMTAB S.p.A., spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
2. L'AMTAB S.p.A. può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base agli elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

3. In presenza di offerte sospette di anomalia, dopo l'esperimento della gara si sottopone a verifica di congruità la prima migliore offerta e, se ritenuta anomala, si procede in successione con le altre, fino alla individuazione dell'offerta non anomala. Nel procedimento di verifica dell'anomalia, l'AMTAB S.p.A. si conforma a quanto indicato ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 (*Offerte Anormalmente Basse*) del Codice dei Contratti Pubblici, se e in quanto compatibili.
4. Ai sensi dell'art. 97, comma 8 (*Offerte Anormalmente Basse*), del Codice dei Contratti Pubblici, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, l'AMTAB S.p.A. può prevedere nel bando/lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 (*Offerte Anormalmente Basse*), del Codice dei Contratti Pubblici, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque; in tal caso, fermo restando quanto indicato al comma 2, si procederà all'affidamento al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.
5. Nell'offerta economica, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. L'AMTAB S.p.A. prima dell'aggiudicazione verifica che i costi della manodopera indicati in offerta siano conformi a quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. b) (*Offerte Anormalmente Basse*), del Codice dei Contratti Pubblici.
7. L'AMTAB S.p.A. valuta, altresì, l'opportunità di richiedere che i concorrenti, a corredo dell'offerta, presentino un idoneo documento giustificativo del prezzo offerto anche ai fini della verifica di quanto indicato al comma 6.

### Art. 30 – Soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata dall'operatore economico possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 (*Criteri di Selezione e Soccorso Istruttorio*), del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Non possono costituire oggetto di soccorso istruttorio la carenza, incompletezza e ogni altra irregolarità afferente l'offerta tecnica e/o economica.

### Art. 31 – Garanzia a corredo dell’offerta

1. La cauzione provvisoria:
  - a) può essere richiesta dall’AMTAB S.p.A. con le modalità previste nell’invito a presentare offerta, per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro;
  - b) va in ogni caso richiesta per gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 Euro.
2. La cauzione, di importo pari al 2% del valore del prezzo posto a base di gara, può essere costituita mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 93, commi 3, 4 e 5 (*Garanzia per la Partecipazione alla Procedura*), del Codice dei Contratti Pubblici.
3. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
4. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

### Art. 32 – Commissione di gara – Verifica della migliore offerta

1. Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso le offerte vengono vagliate, direttamente, dal Responsabile dell’Affidamento o da apposito Seggio di gara composto da tre componenti, in seduta pubblica.
2. Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti, compreso tra tre o cinque, esperti, scelti all’interno dell’AMTAB S.p.A. nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In caso di carenza di organico di adeguate professionalità o in posizione di incompatibilità oppure qualora la valutazione risulti di particolare complessità, in relazione all’oggetto dell’appalto, l’AMTAB S.p.A. potrà ricorrere a professionalità esterne, con competenze specifiche, ai sensi del Regolamento di Nomina Commissioni Giudicatrici della stessa AMTAB.

3. Al termine delle operazioni di gara, il Responsabile dell’Affidamento/Seggio di gara individua la migliore offerta secondo il criterio di aggiudicazione definiti. Tutte le operazioni di gara sono oggetto di apposita verbalizzazione e sono trasmesse al soggetto preposto, secondo le deleghe aziendali, all’aggiudicazione.

## Sezione V – Aggiudicazione

### Art. 33 – Verifica dei requisiti dell’aggiudicatario

1. L’aggiudicazione avviene previa verifica, in capo al miglior offerente, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 (*Motivi di Esclusione*) del Codice dei Contratti Pubblici e di quelli di idoneità professionale e tecnico richiesti.
2. L’AMTAB S.p.A. verifica i seguenti requisiti generali:
  - a) regolarità contributiva mediante DURC;
  - b) regolarità tributaria mediante richiesta alla competente Agenzia delle Entrate;
  - c) assenza di condanne penali di cui all’art. 80, comma 1 (*Motivi di Esclusione*), del Codice dei Contratti Pubblici mediante richiesta del Casellario Giudiziale al Tribunale del luogo di residenza della persona fisica da controllare, ai sensi dell’art. 80, comma 3 (*Motivi di Esclusione*), del Codice dei Contratti Pubblici;
  - d) per i contratti di importo pari o superiore a 150.000 Euro, comunicazione antimafia verificata mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia (DBNA).
  - e) Iscrizione alla CCIAA o altri Albi/Elenchi, mediante appositi collegamenti telematici o richieste dirette all’Ente competente.
3. I requisiti di carattere economico-finanziario vengono verificati, a seconda di quanto richiesto per la partecipazione alla procedura, mediante: bilanci dichiarazioni I.V.A., etc.
4. I requisiti di carattere tecnico professionale vengono verificati, a seconda di quanto richiesto per la partecipazione alla procedura, mediante: lettere di referenza, contratti, fatture, attestati di regolare esecuzione rilasciati dal committente, etc..
5. Per i lavori, ove richiesta, verifica del possesso di valida attestazione SOA.

### Art. 34 – Aggiudicazione

1. L'Aggiudicazione è disposta, mediante determina o atto equivalente, dal soggetto che, secondo il sistema di deleghe aziendali, ne ha il potere e la responsabilità, il Consiglio di Amministrazione.
2. L'aggiudicazione della gara avviene su proposta del Responsabile dell'Affidamento e del Direttore Generale.
3. Dalla richiesta di aggiudicazione, a cui sono allegati tutti i verbali di gara, risulta, tra l'altro: l'oggetto e le motivazioni dell'affidamento, l'indicazione della procedura seguita, i soggetti invitati, le offerte ricevute, i criteri che hanno portato all'individuazione dell'affidatario e l'importo di aggiudicazione.
4. Dalla scrittura privata, quando prevista, risulta l'esito dei controlli eseguiti.

### Art. 35 – Stipula del contratto

1. Per le procedure relative a forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea nonché per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
2. I contratti di importo pari o superiore a 150.000 Euro possono essere stipulati anche nelle more dell'esito della verifica antimafia, previo inserimento nel contratto di clausola risolutiva espressa di nullità dell'affidamento stesso in caso di esito negativo dell'accertamento.
3. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante una delle seguenti modalità:
  - scrittura privata;
  - corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;
  - in modalità elettronica, secondo le norme vigenti.

## TITOLO VII – NORME CONTRATTUALI

### Art. 36 – Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)

1. L'AMTAB S.p.A., per contratti stipulati a seguito delle procedure di importo pari o superiore ai 40.000 Euro, si riserva la facoltà di richiedere una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 10% dell'importo del contratto.
2. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
3. La cauzione definitiva può essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 (*Autorizzazione*) del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 (*Scadenza dell'Obbligazione Principale*), del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dalla committente.
4. La garanzia di esecuzione è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto e dovrà avere validità:
  - per gli appalti di lavori, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione;
  - per gli appalti di forniture e servizi fino all'emissione dell'ultimo collaudo favorevole ovvero, se previsto, fino alla scadenza del periodo di manutenzione;
  - per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso e, comunque, fino a dichiarazione di svincolo dell'AMTAB S.p.A..
5. L'AMTAB S.p.A. potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le prestazioni da eseguirsi di ufficio in danno all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nell'importo originario.

### Art. 37 – Assicurazioni

1. L'AMTAB S.p.A., in relazione alla particolare natura di alcuni dei contratti, può richiedere all'Appaltatore una polizza assicurativa del tipo "All Risk", da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.
2. La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti dell'AMTAB S.p.A. o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.
3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

### Art. 38 – Penali per inadempienze

1. Per i contratti di lavori, prestazioni di servizio e forniture, l'AMTAB S.p.A. nel capitolato speciale stabilirà le penali per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento, anche tenuto conto di quanto indicato all'art. 32, comma 14 bis (*Fasi delle Procedure di Affidamento*), del Codice dei Contratti Pubblici.
2. L'applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell'art. 1382 (*Effetti della Clausola Penale*) del Codice Civile, la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito dall'AMTAB S.p.A. a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di gara, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato.
3. La penalità potrà essere applicata all'Appaltatore a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un congruo termine per eventuali controdeduzioni a cura del Responsabile dell'Esecuzione.
4. Indipendentemente dall'applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell'Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero sia accertata dal Responsabile dell'Esecuzione del contratto una condotta visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, l'AMTAB S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.



5. Non si darà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili all'Appaltatore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal Responsabile dell'Esecuzione del contratto ed approvati dall'AMATAB S.p.A..

#### **Art. 39 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia**

1. Le modifiche e le varianti del contratto in corso di validità sono autorizzate, su proposta del Responsabile dell'Esecuzione, dagli organi competenti secondo l'organizzazione dell'AMTAB S.p.A..
2. I contratti possono essere modificati nei casi previsti dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal Responsabile dell'Esecuzione all'Osservatorio di cui all'art. 213 (*Autorità Nazionale Anticorruzione*), del Codice dei Contratti Pubblici, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'AMTAB S.p.A. per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

### **TITOLO VIII – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA**

#### **Art. 40 – Consegna**

1. La merce pervenuta s'intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.
2. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art. 1698 (*Estinzione dell'Azione nei Confronti del Vettore*), del Codice Civile.
3. Salva diversa pattuizione tra le parti, i termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o di ricevimento *della lettera d'ordine*; si intende escluso dal computo il mese di Agosto. La consegna deve avere luogo secondo le prescrizioni contenute *nel contratto o nella lettera d'ordine*.
4. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano all'AMTAB S.p.A. il ricevimento della fornitura, la medesima può ordinare una temporanea sospensione dei termini.

5. Il fornitore che, per cause di forza maggiore o per cause allo stesso non imputabili, documentate e comprovate, non siano in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini all'AMTAB S.p.A.. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, l'AMTAB S.p.A. può concedere la proroga richiesta.

#### **Art. 41 – Collaudo e verifica di conformità**

1. Il contratto è soggetto a collaudo, per i lavori e a verifica di conformità, per i servizi e forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o di affidamento.
2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il Responsabile dell'Esecuzione del contratto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.
4. Per i lavori, il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 (*Verifica e Pagamento di Singole Partite*), del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 (*Rovina e difetti di Cose Immobili*) del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Azienda prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

## **TITOLO IX – PAGAMENTI**

## Art. 42 – Pagamenti

1. L'AMTAB S.p.A. corrisponde all'Appaltatore il corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata.
2. Negli appalti di lavori e di servizi, sarà emesso un certificato di pagamento al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero il certificato sarà emesso periodicamente, sulla base di quanto previsto dal contratto.
3. Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 Euro, l'AMTAB S.p.A. è tenuta ad effettuare, preventivamente, la verifica di cui all'art. 48-bis (*Pagamenti P.A.*), del dpr 602/1973.
4. Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione dello stato d'avanzamento che sarà trasmesso al Responsabile dell'Esecuzione del contratto il quale, entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla maturazione dello stato d'avanzamento, redige il certificato di pagamento. Dal reale importo netto di ogni stato d'avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50% a garanzia dell'esatta osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori, che saranno corrisposte senza interesse in un'unica soluzione dopo l'approvazione del collaudo provvisorio. L'ultima rata ovvero una quota dell'unica fattura pari al 10%, considerata quale rata di saldo, sarà corrisposta all'Appaltatore, previo rilascio di garanzia fideiussoria entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere.
5. Negli appalti di forniture e servizi, di norma si procede al pagamento a saldo delle fatture ed applicando le detrazioni di legge alla consegna del materiale, ovvero all'accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l'accettazione.
6. Per tutti i contratti il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte dell'AMTAB S.p.A. nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

## Art. 43 – Interessi

1. In caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine previsto, verranno corrisposti interessi secondo le norme di legge in vigore o quanto diversamente disciplinato nel contratto.

## TITOLO X – CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

### Art. 44 – Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali contestazioni al Responsabile dell'Esecuzione, mediante l'invio, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle cause che originano le contestazioni, di lettera raccomandata A/R o PEC.
2. L'Appaltatore deve indicare nella comunicazione, in maniera analitica, l'oggetto della contestazione, l'entità e le corrispondenti motivazioni.
3. Le contestazioni proposte dall'Appaltatore, in violazione delle contestazioni di cui al presente articolo, sono inefficaci e improduttive di effetti nei confronti dell'AMTAB S.p.A..
4. Al fine di un raggiungimento di un accordo bonario, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 205 e 206, del Codice dei Contratti Pubblici (*art. 205 – Accordo bonario per i lavori. 1.Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni giudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine di un raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 6. 2.Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quanto le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli qualificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 3.Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 4.Il Responsabile unico del procedimento valuta*

*l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1. 5. Il Responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera Arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera Arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 209, comma 16. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3. 6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa la dirigente competente della stazione appaltante al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere adibiti gli arbitri o il giudice ordinario. 6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. art. 206 – Accordo bonario per i servizi e le forniture. 1. Le disposizioni di cui all'art. 205 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.).*

### Art. 45 – Foro competente

1. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello di Bari.

### Art. 46 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l'AMTAB S.p.A. tratta i dati forniti dai concorrenti, esclusivamente, per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 (*Informativa*), del D.Lgs. n. 196/2003. Il titolare dei dati è l'AMTAB, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore.
2. L'AMTAB S.p.A. deve indicare nei documenti contrattuali (bando di gara o lettera d'invito o schema di contratto) gli obblighi e gli oneri a carico dell'Appaltatore derivanti dal presente Regolamento.
3. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.
4. Il presente Regolamento entra in vigore 15 (quindici) giorni dopo la data di adozione dello stesso da parte degli organi competenti.
5. Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito dell'AMTAB S.p.A..